

## Introduzione

1. Lo studio dell'opera di Hans Kelsen è oggetto, ormai da alcuni anni, di un significativo rinnovamento di ricerche scientifiche. La pubblicazione dell'edizione critica dei *Werke*<sup>1</sup>, a cui si è aggiunta, più di recente, quella di una monumentale biografia<sup>2</sup>, ha favorito importanti indagini, caratterizzate da uno specifico interesse per l'analisi filologica della *reine Rechtslehre*, nella ricostruzione storica della sua genesi e dei suoi sviluppi<sup>3</sup>.

Con l'auspicio di offrire un contributo in questa direzione, l'obiettivo di questo libro è quello di svolgere una riflessione critica sullo statuto dei concetti giuridici all'interno della dottrina pura del diritto. In particolare, un'interessante prospettiva di indagine nasce dall'esame dei processi di «personificazione [*Personifikation*]», mediante i quali il pensiero costruisce, a fini esplicativi, una

---

<sup>1</sup> Gli *Hans Kelsen Werke* (d'ora in avanti *HKW*) sono editi a cura di M. JEST-EDT, in Kooperation mit dem Hans Kelsen-Institut, per la casa editrice Mohr Siebeck di Tübingen. Seguendo la cronologia e l'impostazione dei *Werke*, è stata avviata un'edizione italiana delle *Opere* di Kelsen (d'ora in avanti *Opere*), a cura di A. CARRINO, per i tipi di Rubbettino, Soveria Mannelli. Nella citazione dei testi di Kelsen, si è fatto riferimento, quando possibile, all'edizione dei *Werke* e alla corrispondente traduzione italiana nelle *Opere*; in tutti gli altri casi sono state tenute presenti le traduzioni italiane disponibili. In qualche circostanza, sempre puntualmente segnalata, è parso opportuno intervenire sulla versione italiana dei testi, apportando lievi modifiche rispetto alle soluzioni adottate dai traduttori.

<sup>2</sup> T. OLECHOWSKI, *Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers*, unter Mitarbeit von J. BUSCH, T. EHS, M. GASSNER, S. WEDRAC, Mohr Siebeck, Tübingen 2021<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> A questo proposito, si vedano le considerazioni di F. RICCOBONO, *Può essere imputata a Kelsen una concezione imperativistica del diritto?*, in *Dieci obiezioni a Kelsen. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, a cura di F. RICCOBONO e F. ROMEO, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, pp. 25-43, in particolare pp. 26-27.

raffigurazione semplificata dei concetti giuridici. L'analisi di questi processi consentirà di mostrare come, nella *reine Rechtslehre*, tali raffigurazioni – pur fornendo soltanto una versione approssimativa dell'oggetto di conoscenza – abbiano assunto la funzione di «strumenti del pensiero [*Denkbehelfen*]», utili al fine di illustrare il significato ideale della scienza giuridica. Così, per esempio, Kelsen poteva interpretare la concezione dello Stato-persona come una «immagine riflessa [*Spiegelbild*]» dell'idea del dover-essere<sup>4</sup>, che aveva il compito di esibire l'unità sistematica dell'ordinamento giuridico. Questo risultato, che il giurista maturò soltanto nelle opere degli anni Venti, attraverso una specifica interpretazione della dialettica trascendentale kantiana e dello schematismo delle idee di ragione<sup>5</sup>, fu la risposta a una domanda che era stata formulata, per la prima volta, nei *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale*<sup>6</sup>. In quell'occasione, infatti, dopo aver spiegato che la «rappresentazione [*Vorstellung*]» era l'elemento essenziale della volontà psicologica, Kelsen s'interrogò sulla possibilità di elaborare un'autonoma determinazione del senso della *Vorstellung* nella scienza giuridica.

---

<sup>4</sup>H. KELSEN, *Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung von Vaibingers Philosophie des Als Ob* (1919), in HKW, Bd. 4, 2013, pp. 209-234; dell'edizione del 1919 è disponibile una trad. it. *Sulla teoria delle finzioni giuridiche*, in ID., *Dio e Stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito*, a cura di A. CARRINO, ESI, Napoli 1988, pp. 237-265.

<sup>5</sup>Sul rapporto di Kelsen con il pensiero di Kant: F. KAUFMANN, *Kant und die Reine Rechtslehre*, in *Kant-Studien*, 29, 1924, pp. 232-242; S. GOYARD-FABRE, *Kelsen e Kant. Saggi sulla dottrina pura del diritto*, a cura di M. PENNASILICO, ESI, Napoli 1993; R. ALEXY, *Hans Kelsen's concept of the Relative a priori* (2002), in *Kelsen's legacy. Legal Normativity, International Law and Democracy*, ed. by J.E. NUÑEZ, G. VILLA ROSAS and J.L. FABRA ZAMORA, Bloomsbury, London 2025, pp. 77-89; V. VITIELLO, *Grundnorm. Kelsen e l'infondata fondazione del diritto*, in ID., *Ripensare il cristianesimo. De Europa*, Ananke, Torino 2008, pp. 209-228; T. GAZZOLO, *Essere/dover essere. Saggio su Hans Kelsen*, Franco Angeli, Milano 2016; S.L. PAULSON, *Metamorphosis in Hans Kelsen's Legal Philosophy*, in *The Moden Law Review*, 80, 5, 2017, pp. 876-882.

<sup>6</sup>H. KELSEN, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze* (1911), in HKW, Bd. 2, 2008, pp. 51-222, trad. it. *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica*, in ID., *Opere*, vol. 2, pp. 109-132.

Il problema, dunque, nasceva in seno all'attività del rappresentare e dipendeva dalla sua ambigua collocazione nell'opera del giurista. Sebbene, infatti, tale attività fosse considerata un aspetto proprio del metodo naturalistico della scienza psicologica, essa finiva per invadere il metodo normativo della scienza giuridica. Lo stesso Kelsen, del resto, nei successivi scritti degli anni Dieci, non esitò a discutere di una rappresentazione del concetto di Stato, intesa come il risultato di un'immagine personificata, utile al fine di esprimere il significato oggettivo della scienza del diritto. Come sarebbe stato possibile, quindi, ammettere la presenza, nella scienza giuridica, di immagini o di rappresentazioni ausiliari dei concetti, senza con ciò compromettere la validità formale e ideale del dover-essere?

La risposta a questo interrogativo Kelsen la ricavò dall'interpretazione dello schematismo kantiano delle idee di ragione<sup>7</sup>. Applicando questa teoria al metodo della scienza giuridica, il giurista riuscì a giustificare la possibilità di concepire i concetti del diritto come schemi dell'idea del dover-essere, ovvero come rappresentazioni o immagini che, pur non avendo validità formale, servivano a illustrare il significato oggettivo della scienza giuridica.

2. È nota l'opposizione fondamentale tra il dover-essere quale oggetto della scienza giuridica e l'essere quale oggetto della scienza naturale, formulata nei *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale*<sup>8</sup>. Nei primi cinque capitoli dell'opera, Kelsen applicò questo postulato al rapporto della giurisprudenza con la psicologia, con l'obiettivo di mostrare l'autonomia metodologica dei concetti giuridici e lo statuto naturalistico del concetto psicologico di volontà<sup>9</sup>. In questo contesto, risultò determinante un passaggio argomentativo, che merita maggiore attenzione rispetto a quella che

---

<sup>7</sup> I. KANT, *Kritik der reinen Vernunft* (1787<sup>2</sup>), hrsg. von J. TIMMERMANN, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1998, pp. 708-756, trad. it. *Critica della ragion pura*, a cura di P. CHIODI, Utet, Torino 1967, pp. 508-544 (A 643 B 671).

<sup>8</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 54, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 5.

<sup>9</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., pp. 80-271, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., pp. 15-170.

le è stata finora riservata da parte degli interpreti e che, nello specifico, riguarda il significato teorico assunto dalla nozione di «rappresentazione»<sup>10</sup>. Per quanto, infatti, questo lemma d'uso comune avesse già una precisa connotazione scientifica in ambito psicologico<sup>11</sup>, la sua presenza nell'opera del 1911 era destinata ad assumere le sembianze di un problema, che finì per investire in pieno il significato della scienza giuridica.

Nella spiegazione psicologica del concetto di scopo, la *Vorstellung* veniva riferita alla capacità mentale dell'individuo di prefigurare idealmente il risultato delle sue azioni<sup>12</sup>: agendo in modo conforme alla propria volontà, il soggetto creava rappresentazioni dei mezzi e degli scopi, necessari al fine di realizzare le proprie aspirazioni<sup>13</sup>. Nel capitolo dedicato all'analisi del concetto psicologico di volontà<sup>14</sup>, la *Vorstellung* acquisì uno statuto logico-trascendentale, dacché essa non era soltanto il risultato di una concezione empirica

---

<sup>10</sup> A questo proposito, è interessante l'analisi di L. PASSERINI GLAZEL, *Le realtà della norma, le norme come realtà. Saggio di filosofia del diritto*, LED, Milano 2020, p. 60, il quale non ritiene implausibile la possibilità che Kelsen abbia ripreso da Max Weber la definizione psicologica di rappresentazione.

<sup>11</sup> In proposito si veda almeno S. POGGI, *I sistemi dell'esperienza. Psicologia, logica e teoria della scienza da Kant a Wundt*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 15-141.

<sup>12</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 145, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 69: «Questo fine della nostra volontà, questa rappresentazione di un risultato futuro di cui noi dobbiamo essere la causa è lo scopo».

<sup>13</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., pp. 204-205, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 120.

<sup>14</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 204, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 120: «Tra gli innumerevoli significati in cui viene impiegata la parola "volontà", solo uno può essere preso in considerazione per la psicologia: per essa non ha importanza la capacità generale del volere o la forma generale del volere indipendentemente da un contenuto concreto, ma nemmeno il significato di volontà usato nel linguaggio comune come ciò che viene voluto, per esempio fare la volontà di qualcuno. Oggetto della ricerca psicologica può essere solo il concreto atto di volontà: la volizione». Tale concezione era strettamente connessa, ove non esplicitamente ricavata, dalle riflessioni di Christoph von Sigwart e Wilhelm Wundt, fonti filosofiche più volte citate in nota: H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., pp. 93, 94, 97, 103, 142, 152, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., pp. 66, 69, 80, 75, 120, 171-172.

della coscienza umana<sup>15</sup>, ma la condizione essenziale per stabilire il «legame [Verbindung]» del soggetto con l'oggetto voluto<sup>16</sup>. Ciò significava che l'esperienza psicologica non si sarebbe potuta costituire senza il ricorso alla «rappresentazione causale [Kausalvorstellung]», il principio che rendeva possibile la relazione tra il mezzo e lo scopo<sup>17</sup>. La rilevanza di quest'analisi non consisteva tanto nell'uso tecnico del termine *Vorstellung*, ricorrente nella scienza psicologica di matrice neokantiana<sup>18</sup>, quanto piuttosto nella posizione che tale parola ricopriva nell'impianto sistematico del ragionamento di Kelsen: acquisendo un preciso statuto naturalistico in psicologia, la rappresentazione doveva essere esclusa dal metodo della giurisprudenza. A rigor di termini, infatti, l'oggetto e il metodo della scienza giuridica erano irrappresentabili, poiché, da un lato, la validità della norma giuridica rimaneva separata dal comportamento effettivo dei soggetti, dall'altro, invece, la connessione normativa tra il soggetto e l'oggetto di dovere non era riducibile alla necessità del principio di causa.

---

<sup>15</sup> La rappresentazione, intesa come risultato della coscienza empirica, aveva avuto un illustre precedente storico nella riflessione di Johann Friedrich Herbart, altro autore noto al giurista soprattutto per le sue posizioni antimetafisiche: H. KELSEN, *Die Rechtswissenschaft als Norm- oder als Kulturwissenschaft. Eine methodenkritische Untersuchung* (1916), in HKW, Bd. 3, 2010, pp. 551-605, in particolare p. 553; dell'edizione del 1916 è disponibile una trad. it. *La giurisprudenza come scienza normativa o culturale. Studio di critica metodologica*, in ID., *Dio e Stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito*, cit., pp. 75-136, in particolare p. 75.

<sup>16</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 206, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 121.

<sup>17</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., pp. 149-150, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 72.

<sup>18</sup> Per fornire qui solo alcune minime indicazioni bibliografiche: L. LUGARINI, *Critica della ragione e universo della cultura. Gli orizzonti cassireriani della filosofia trascendentale*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1983, pp. 70-74, 90; R. MARTINELLI, *Misurare l'anima. Filosofia e psicofisica da Kant a Natorp*, Quodibet, Macerata 1999; G. GIGLIOTTI, *Dal giudizio alla rappresentazione. Rickert e le domande della fenomenologia al neokantismo*, in *Neokantismo e fenomenologia. Logica, psicologia, cultura e teoria della conoscenza*, a cura di S. BESOLI, M. FERRARI e L. GUIDETTI, Quodlibet, Macerata 2002, pp. 39-61; A.B. DICKERSON, *Kant on Representation and Objectivity*, Cambridge University Press, Cambridge 2004; C. LA ROCCA, *Psicologia*, in *L'universo kantiano. Filosofia, scienza, sapere*, a cura di S. BESOLI, C. LA ROCCA e R. MARTINELLI, Quodlibet, Macerata 2010, pp. 391-435.

Nei *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale*, nonostante questa premessa, la questione di una possibile rappresentazione ideale della scienza giuridica emerse come tema fondamentale. Nella stessa pagina in cui il postulato metodologico dell'opposizione tra *Sollen* e *Sein* fu applicato alla distinzione tra la forma e la materia della norma giuridica, Kelsen sostenne che la problematica formale implicasse anche una riflessione sulla specifica modalità di «configurazione esteriore [*äußeren Gestalt*]» del dover-essere sancito dalla norma<sup>19</sup>. Come sarebbe stato possibile giustificare una rappresentazione del *Sollen*, se tale nozione afferiva al metodo della scienza naturale e doveva, pertanto, rimanere separata dalla scienza giuridica? Il problema coinvolgeva l'impianto sistematico dell'opera. Sin dalle pagine della prefazione, il giurista aveva cercato di connotare la sua teoria del diritto in senso «normativo», distinguendo due diversi significati dell'aggettivo in questione. Un conto, infatti, sarebbe stato intendere la normatività, quale espressione della volontà dell'autorità politica che poneva le norme; un altro, invece, sarebbe stato concepirla in senso scientifico-razionale, quale espressione di una forma di pensiero basata sulla conoscenza oggettiva delle norme<sup>20</sup>. Tuttavia, tale distinzione sarebbe stata difficile da mantenere, una volta che lo statuto psicologico della *Vorstellung* invadeva il campo della scienza giuridica, generando così una sovrapposizione tra metodi che, invece, dovevano rimanere separati. Nell'impianto sistematico dei *Problemi fondamentali della dottrina del diritto statale*, il significato teorico della rappresentazione rimaneva così l'eccezione, che sconfessava la regola dell'opposizione fondamentale tra l'essere e il dover-essere.

3. Nel tentativo di risolvere il problema di una rappresentazione o configurazione esteriore del dover-essere sancito dalle norme giuridiche, il ragionamento di Kelsen oscillò tra soluzioni diverse e inconciliabili. Per un verso, il giurista intese emendare il metodo

---

<sup>19</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 159, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 81.

<sup>20</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 54, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 6.

della scienza giuridica dal significato psicologico della *Vorstellung*<sup>21</sup>; per un altro, invece, egli continuò a utilizzare questo termine in sede di descrizione del principio di imputazione, parlando, per esempio, di una «rappresentazione possibile» delle conseguenze giuridiche derivanti dal dover-essere della norma giuridica<sup>22</sup>. La soluzione al problema della configurazione della norma giuridica fu trovata soltanto negli anni successivi e fu conseguita attraverso due passaggi. In primo luogo, Kelsen giunse ad ammettere la possibilità di concepire una rappresentazione ausiliare dei concetti giuridici, utile al fine di spiegare, in modo semplificato, il loro significato oggettivo. In secondo luogo, a partire dal confronto critico con la teoria delle finzioni di Hans Vaihinger<sup>23</sup>, egli avviò una riflessione sullo statuto filosofico dell'«immagine del pensiero [*Denkgebilde*]» nel dominio della scienza giuridica<sup>24</sup>. Questi due passaggi furono l'esito di un percorso, il cui svolgimento è possibile osservare nelle opere composte tra la metà e la fine degli anni Dieci.

Nel saggio sull'*Illecito dello Stato*<sup>25</sup>, la nozione psicologica di *Vorstellung* trovò specifica tematizzazione nel riconoscimento dello

---

<sup>21</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 223, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 133: «Rispetto al concetto psicologico di volontà – scriveva – ciò che subito colpisce è il fatto che per l'ambito giuridico ciò che conta quale oggetto della “volontà” non è mai una rappresentazione, bensì degli eventi esteriori, dei fatti».

<sup>22</sup> H. KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 214, trad. it. *Problemi fondamentali*, cit., p. 127.

<sup>23</sup> Un utile strumento per il profilo biografico dell'autore è rappresentato dalla recente traduzione italiana della sua autobiografia H. VAHINGER, *L'origine della filosofia del “come se”*. *Autobiografia di Hans Vaihinger*, in G. MIGLIETTA, *Alle origini del finzionalismo. Con l'autobiografia di Hans Vaihinger*, La Scuola di Pitagora, Napoli 2022, pp. 51-100. Un'analisi efficace del pensiero dell'autore è stata fornita da F. TODESCAN, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Cedam, Padova 1979, pp. 349-366. Per una rivalutazione storiografica di grande interesse lo studio di C. GENTILI, *Hans Vaihinger e la proposta di un “positivismo idealistico”*. *Nietzsche e Kant nella prospettiva del “come se”*, in *Dianoia*, 22, 2016, pp. 87-195, in particolare p. 92, nel punto in cui l'autore mette in discussione il giudizio negativo di Rickert sull'opera del filosofo.

<sup>24</sup> H. KELSEN, *Zur Theorie der juristischen Fiktionen*, cit., p. 213, trad. it. *Sulla teoria delle finzioni giuridiche*, cit., p. 240.

<sup>25</sup> H. KELSEN, *Über Staatsunrecht. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Deliktstfähigkeit juristischer Personen und zur Lehre vom fehlerhaften Staatsakt* (1914), in

Stato quale soggetto in grado di commettere reati<sup>26</sup>. Questa configurazione del concetto giuridico era considerata incompatibile con il metodo della scienza del diritto: la *Vorstellung* dell'illecito statale, infatti, non soltanto violava un dogma della dottrina moderna dello Stato, ma finiva per contraddire la logica interna alla proposizione giuridica, trasformando l'illecito nel punto finale di imputazione<sup>27</sup>. Tuttavia, una volta esclusa dall'ambito giuridico la rappresentazione di un illecito statale, Kelsen considerò la possibilità di configurare il concetto giuridico di Stato come il risultato di una personificazione<sup>28</sup>, ovvero di uno specifico processo di pensiero in grado di generare immagini soggettive dell'ordinamento giuridico oggettivo.

Le nuove riflessioni di Kelsen sulla modalità di rappresentazione dei concetti giuridici acquisirono una loro autonomia teorica nel confronto critico con un interessante orientamento di studio del pensiero kantiano – fortemente influenzato dalle riflessioni di Schopenhauer e Nietzsche – che si consolidò nella *Filosofia del come se* di Hans Vaihinger<sup>29</sup>. Il confronto con Vaihinger non fu soltanto un passaggio fondamentale per l'elaborazione di

---

HKW, Bd. 3, 2010, pp. 439-531; dell'edizione del 1914 è disponibile una trad. it. *L'illecito dello Stato*, a cura di A. ABIGNENTE, ESI, Napoli 1998, pp. 7-133.

<sup>26</sup> H. KELSEN, *Über Staatsunrecht*, cit., p. 455, trad. it. *L'illecito dello Stato*, cit., p. 27.

<sup>27</sup> H. KELSEN, *Über Staatsunrecht*, cit., p. 452, trad. it. *L'illecito dello Stato*, cit., p. 24.

<sup>28</sup> H. KELSEN, *Über Staatsunrecht*, cit., p. 446, trad. it. *L'illecito dello Stato*, cit., p. 15, per il riferimento specifico al termine.

<sup>29</sup> H. VAIHINGER, *Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschen auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche* (1911), Zweite durchgesehene Auflage, Reuther & Reichard, Berlin 1913<sup>2</sup>. Nel 1923 fu pubblicata una *Volksausgabe*, ridotta e semplificata, allo scopo di rendere il testo accessibile a un pubblico più ampio: ID., *Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschen auf Grund eines idealistischen Positivismus*, hrsg. von R. SCHMIDT, Felix Meiner, Leipzig 1923, trad. it. *La filosofia del come se*, a cura di F. VOLTAGGIO, Ubaldini, Roma 1967. Nelle citazioni del testo di Vaihinger, si è fatto sempre riferimento alla seconda edizione del 1913 utilizzata da Kelsen; ove possibile si è tenuto conto anche della traduzione italiana.

una dottrina pura del diritto<sup>30</sup>, ma costituì l'inizio di una riflessione, specificamente dedicata alla possibilità di concepire i concetti giuridici come immagini del pensiero. Nel saggio del 1919 *Sulla teoria delle finzioni giuridiche*<sup>31</sup>, rilevando i limiti della teoria di Vaihinger, Kelsen fu in grado di giustificare, all'interno della sua teoria del diritto, la possibilità di una personificazione dei concetti giuridici, senza con ciò ricadere nelle implicazioni nietzschiane relative alla dissoluzione della teoria del conoscere. Qualora, infatti, l'idea del dover-essere fosse stata considerata come una finzione, il significato normativo dei concetti giuridici sarebbe diventato soltanto un'illusione, generata dal bisogno di dare senso alla vita dell'uomo<sup>32</sup>. Sotto l'egida della teoria di Vaihinger, la questione della configurazione dei concetti giuridici avrebbe assunto, infatti, le sembianze di una teoria della rappresentazione, creata da un'originaria volontà costitutiva della natura umana<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Sul punto si vedano i seguenti contributi: M.G. LOSANO, *Forma e realtà in Kelsen*, Edizioni di Comunità, Milano 1981, pp. 35-36; A. CARRINO, *Vita e forme in Kelsen*, in H. KELSEN, *Dio e Stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito*, cit., pp. 9-40, in particolare p. 16: «Intorno alla tesi della finzione si gioca tutto l'impianto della dottrina 'pura' del diritto nella sua ultima fase»; K. KLETZER, *Kelsen on Vaihinger*, in *Legal Fictions in Theory and Practice*, ed. by M. DEL MAR and W. TWINING, Springer, Cham Switzerland 2015, pp. 23-29.

<sup>31</sup> H. KELSEN, *Zur Theorie der juristischen Fiktionen*, cit., pp. 209-234, trad. it. *Sulla teoria delle finzioni giuridiche*, cit., pp. 237-265.

<sup>32</sup> F. NIETZSCHE, *Su verità e menzogna in senso extramurale*, in *La filosofia nell'epoca tragica dei Greci e scritti 1870-1873*, a cura di G. COLLI, Adelphi, Milano 1991, pp. 227-244, in particolare p. 228. Un'interessante riflessione sul carattere postmetafisico del pensiero di Kelsen è stata svolta da A. BALLARINI, *L'ordine giuridico moderno. Interpretazione della dottrina pura del diritto*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 28-31, p. 51, n. 18.

<sup>33</sup> Di proposito, utilizzo qui il lessico di A. SCHOPENHAUER, *Il mondo come volontà e rappresentazione*, a cura di G. BRIANESE, Einaudi, Torino 2013, p. 170: «Quelle rappresentazioni, quegli oggetti, sono anche qualcosa di più, a prescindere dal loro essere rappresentazioni, dal loro essere oggetti per un soggetto? E che cosa sarebbero, in questo senso? Che cos'è quel loro altro lato che è *toto genere* diverso dalla rappresentazione? Che cos'è la cosa in sé? – La volontà». La presenza di Schopenhauer nel pensiero di Kelsen è attestata anche in H. KELSEN, *Autobiographie* (1947), in *HKW*, Bd. 1, 2007, pp. 29-91, in particolare p. 33; dell'edizione del 1947 è disponibile una trad. it. *Autobiografia*, in ID., *Scritti autobiografici*, a cura di M.G. LOSANO, Diabasis, Reggio Emilia 2008, pp. 67-138, in

4. Le riflessioni sui processi di personificazione e sulle immagini dei concetti giuridici, maturate nel corso degli anni Dieci, trovarono una loro precisa sistematizzazione nelle opere degli anni Venti. Sebbene, infatti, negli scritti di questo periodo, lo studio analitico dei concetti di Stato e di sovranità si fondasse principalmente sui presupposti filosofici, derivanti dalle due correnti del neokantismo, rappresentate dalle scuole del Baden e di Marburgo<sup>34</sup>, non

---

particolare p. 70. Un'efficace sintesi dello *status quaestionis* è stata compiuta da P. SILVERMAN, *Sovereignty as Juristic Assumption and as a Focal Point of Political Commitment*, in *HKW*, Bd. 4, 2013, pp. 238-248, in particolare p. 248, soprattutto in riferimento alle parti finali dell'opera sulla sovranità del 1920: «Here Kelsen draws heavily on Schopenhauer's ethics to depict two contrasting world views that accompany contrasting systems of autocracy and democracy and that possess contrasting inclinations toward the primacy of state and international law». Tuttavia, non meno rilevanti appaiono i riferimenti al rapporto tra volontà e rappresentazione, che Kelsen aveva ripreso dal *Wörterbuch der Philosophie* di Fritz Mauthner e che sono contenuti nelle seguenti opere: H. KELSEN, *Das Verhältnis von Staat und Recht im Lichte der Erkenntniskritik*, in *Zeitschrift für öffentliches Recht*, Bd. 2, 5-6, 1921, pp. 453-510, in particolare p. 497, n. 2, trad. it. *Il rapporto tra Stato e diritto dal punto di vista epistemologico*, in ID., *L'anima e il diritto. Figure arcaiche della giustizia e concezione scientifica del mondo*, a cura di A. CARRINO, Edizioni Lavoro, Roma 1989, pp. 3-58, in particolare p. 38, n. 99; ID., *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht* (1922), in *HKW*, Bd. 7, 2022, pp. 97-350, in particolare p. 339, n. 2; dell'edizione del 1922 è disponibile una trad. it. *Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato. Studio critico sul rapporto tra Stato e diritto*, a cura di A. CARRINO, ESI, Napoli 1997, pp. 9-262, in particolare p. 251, n. 64. Si tratterebbe, quindi, di avviare uno studio che esula dai compiti della presente ricerca, ma che si preannuncerebbe interessante al fine di comprendere le istanze filosofiche alla base dell'analisi di Kelsen sul concetto di volontà e di rappresentazione psicologica.

<sup>34</sup> Sul rapporto di Kelsen con le scuole filosofiche neokantiane si vedano almeno i seguenti contributi: R. TREVES, *Il diritto come relazione. Saggio critico sul neokantismo contemporaneo* (1934), in ID., *Il diritto come relazione. Saggi di filosofia della cultura*, a cura di A. CARRINO e prefazione di N. BOBBIO, ESI, Napoli 1993, pp. 57-58, 63-66; A. CARRINO, *Hans Kelsen e Hermann Cohen*, in ID., *L'ordine delle norme. Stato e diritto in Kelsen*, ESI, Napoli 1992, pp. 169-182; S.L. PAULSON, *The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 12, 3, 1992, pp. 311-332; ID., *Hans Kelsen's Earliest Legal Theory: Critical Constructivism*, in *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, ed. by S.L. PAULSON and B. LITSCHWIEWSKI PAULSON, Clarendon Press, Oxford 1998, pp. 24-43; C. HEIDEMANN, *Hans Kelsen and the Transcendental Method*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 55, 4, 2004, pp. 358-377; G. RIDOLFI, *Quale neokantismo?*